

Linee guida per la ripresa di tutte le forme di tirocinio e internato di tesi all'estero

Nei giorni scorsi, sulla base delle normative nazionali e regionali, è stata autorizzata la ripresa dei tirocini, in senso omnnicomprensivo, all'interno del territorio italiano.

In base all'art. 6 del DPCM 11 giugno 2020, gli spostamenti da/per gli Stati membri dell'UE, gli Stati parte dell'accordo Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni. Sono quindi consentiti gli spostamenti verso questi Paesi. L'Ateneo ha deciso conseguentemente di autorizzare, dalla data odierna, la ripresa dei tirocini all'interno dei territori sopra elencati.

Si raccomanda, in ogni caso, prima della partenza, la verifica delle condizioni di sicurezza del Paese di destinazione facendo riferimento alle indicazioni del Ministero degli Affari Esteri riportate sul sito Viaggiare Sicuri (<http://www.viaggiariesicuri.it/>) per determinare lo stato di sicurezza di ciascun Paese.

Le presenti linee guida si applicano a prescindere dalla regolamentazione specifica e dall'organizzazione pratica di ciascuna forma di tirocinio, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di tirocinio.

L'autorizzazione allo svolgimento di queste attività pratiche è subordinata alle seguenti condizioni:

1) che non vi siano disposizioni che impediscano gli spostamenti extraterritoriali. Tali informazioni sono disponibili sulle Schede Paese di Viaggiare Sicuri e sui siti web delle Ambasciate e/o dei Consolati italiani dei Paesi di interesse;

1) che l'ente ospitante si impegni ad assicurare l'applicazione nei confronti del tirocinante, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e degli stessi protocolli COVID-19 per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio;

2) che il soggetto promotore (l'Ateneo) abbia:

- verificato la presenza delle condizioni di cui sopra attraverso l'acquisizione di apposita dichiarazione del soggetto ospitante,

- inserito nel progetto formativo la modalità di svolgimento del tirocinio così come indicata dell'ente ospitante (modalità in presenza, a distanza o in forma mista)

- adeguatamente informato lo studente dei rischi collegati al suo soggiorno all'estero e all'obbligo di rispettare la normativa del paese ospitante e le regole imposte dall'ente ospitante;

Al fine degli adempimenti di cui al punto 2, si procede nel modo seguente:

A) gli uffici dovranno acquisire la dichiarazione di assunzione di responsabilità il cui fac-simile (all. 1) viene allegato alle presenti linee guide e la sottoponga per presa visione anche allo studente;

B) una volta acquisita la dichiarazione di cui al punto precedente, l'ufficio dovrà predisporre il progetto formativo specificando l'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza di cui al punto 1), indicando le modalità di svolgimento, come individuate dal soggetto ospitante (modalità in presenza, a distanza o in forma mista);

C) per i tirocini sospesi, i contenuti di cui al punto precedente dovranno essere inseriti un apposito addendum il quale dovrà essere firmato dal tutor di Ateneo e dal tirocinante, così come accade per il progetto formativo;

D) acquisire la dichiarazione di assunzione del rischio il cui fac-simile viene allegato alle presenti linee guide (all. 2);

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non potrà essere attivato o riattivato e dovrà essere interrotto qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare.